

**REGOLAMENTO (CEE) N. 883/90 DELLA COMMISSIONE**

del 5 aprile 1990

**recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 3, paragrafo 2 e 8,

considerando che nell'ambito di un accordo con gli Stati Uniti d'America, la Comunità se è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco nel periodo 1987-1990; che, per tener fede a quest'impegno è opportuno sfruttare appieno la possibilità aperta dal regolamento (CEE) n. 1799/87 di fissare mediante gara una riduzione del prelievo all'importazione di granturco;

considerando che in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1799/87, la riduzione del prelievo si applica alle importazioni di granturco effettuate in Spagna in base ad un titolo valido esclusivamente in tale Stato membro;

considerando che è opportuno stabilire le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative in particolare al deposito e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire a garanzia dell'osservanza dei loro obblighi, con particolare riferimento all'obbligo di trasformazione o di utilizzazione in Spagna del prodotto importato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del prelievo all'importazione di granturco in Spagna.

2. La gara è aperta sino al 31 maggio 1990. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

*Articolo 2*

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando, contro ricevuta, un'offerta scritta presso il servizio competente oppure inviandola a detto servizio mediante tele-scritto, telegramma o telefax.

2. Nell'offerta occorre indicare:

- gli estremi della gara,
- il nome e l'indirizzo preciso del concorrente, con il numero della telescrivente o di telefax,
- la natura e la quantità del prodotto da importare,
- l'importo, per tonnellata, della riduzione del prelievo all'importazione, espresso in ecu,
- l'origine del cereale da importare.

3. L'offerta è valida soltanto se:

- a) prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, sia stata presentata la prova che il concorrente ha costituito una cauzione. L'importo della cauzione per tonnellata è equivalente a quello della riduzione del prelievo proposta nella sua offerta;
- b) è accompagnata da un impegno scritto di inoltrare all'organismo competente, per il quantitativo aggiudicato, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 una domanda di titolo di importazione corredata di una domanda di fissazione anticipata del prelievo all'importazione corrispondente alla riduzione proposta nell'offerta e di una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario spagnolo;
- c) riguarda 1 000 t almeno.

4. Le offerte non conformi ai paragrafi 1, 2 e 3 o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono valide.

5. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

*Articolo 3*

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1903/89<sup>(3)</sup>, i titoli di importazione rilasciati sono considerati, ai fini della determinazione della loro validità, come rilasciati il giorno di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'importazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi del paragrafo 1, fino al 30 giugno 1990.

3. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dai titoli di importazione non sono trasferibili.

<sup>(1)</sup> GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.

*Articolo 4*

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (1), tenendo conto delle offerte pervenutele:

- di fissare un massimale di riduzione del prelievo all'importazione, oppure
- di non dar seguito alla gara.

In caso di fissazione di un massimale di riduzione del prelievo all'importazione è dichiarato aggiudicatario il concorrente o i concorrenti che abbiano presentato un'offerta di importo pari o inferiore a tale riduzione.

2. Il servizio competente dello Stato membro comunica per iscritto a tutti i concorrenti l'esito della loro partecipazione alla gara non appena la Commissione abbia preso la decisione di cui al paragrafo 1.

*Articolo 5*

1. Se l'aggiudicatario presenta la domanda di titolo d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) entro i termini prestabiliti, il titolo è rilasciato per i quantitativi per i quali il concorrente è stato dichiarato aggiudicatario.

2. La incamerata in caso di mancata osservanza dell'impegno previsto all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b).

*Articolo 6*

1. La cauzione è svincolata:

- a) quando l'offerta non è stata prescelta;
- b) quando l'aggiudicatario adduce la prova, conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

3105/87 della Commissione (2), che il prodotto importato è stato trasformato o utilizzato in Spagna;

- c) quando l'aggiudicatario adduce la prova che il prodotto importato è divenuto inadatto a qualsiasi utilizzazione e quando l'importazione non ha potuto avere luogo per causa di forza maggiore.

2. Per la cauzione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

*Articolo 7*

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione per il tramite dell'organismo competente spagnolo entro e non oltre un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle offerte previsto nel bando di gara. Esse devono essere inviate conformemente allo schema riportato in allegato.

Se non è stata presentata alcuna offerta, la Spagna ne informa la Commissione entro lo stesso termine previsto al primo comma.

*Articolo 8*

L'ora fissata dal presente regolamento è l'ora di Bruxelles.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 15.

*ALLEGATO***Bando di gara settimanale per la riduzione del prelievo all'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi**

Termine per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3	4	5
Numerazione dei concorrenti	Quantitativo in tonnellate	Importo della riduzione del prelievo all'importazione	Importo compensativo fissato anticipatamente	Origine del cereale
1				
2				
3				
4				
5				
ecc.				